

ALLEGATO A
delibera n. 259/24/CONS

**REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DELL'ICONA PER ACCEDERE AI
CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE**

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- b) *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;
- c) *Autorità*: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) *Regolamento DTT*: il Regolamento adottato con delibera n. 294/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “*Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;
- e) *EMFA*: il Regolamento sulla libertà dei media – Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE;

- f) dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre: gli apparati televisivi, anche abilitati alla connessione a Internet, i *decoder* e tutti i dispositivi che consentono l'accesso ai canali della televisione digitale terrestre, ossia dotati di sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre;
- g) interfaccia utente: qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, un *decoder* o su un qualsiasi dispositivo dotato di sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre;
- h) icona o riquadro: l'icona o il riquadro, oggetto del presente Regolamento, che consente di accedere ai canali della televisione digitale terrestre come previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, del *Regolamento DTT*;
- i) *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT: porzione o striscia di schermo, presente nelle *home page* delle interfacce utente, contenente le icone delle applicazioni che consentono di accedere a servizi e contenuti audiovisivi distribuiti tramite Internet.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui si dà attuazione alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del *Regolamento DTT*.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e a tutti i gestori delle interfacce utente, così come definiti alle lettere f) ed g) dell'articolo 1.

Art. 3

Funzionalità dell'icona o del riquadro

1. L'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, consente di accedere alla piattaforma digitale terrestre. Nel caso di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre dotati anche di sintonizzatore satellitare e a discrezione del produttore del dispositivo e del gestore dell'interfaccia utente, l'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, consente di accedere anche alla piattaforma satellitare che ritrasmette gratuitamente i canali della televisione digitale terrestre.
2. Nel caso di dispositivi forniti in *bundle* con offerte televisive a pagamento idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, ferma restando la necessità che l'icona o il riquadro dia accesso ai canali forniti su piattaforma digitale terrestre, nel rispetto dell'ordinamento canali di cui alla delibera n. 116/21/CONS, l'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, può essere utilizzata/o per consentire l'accesso anche a funzionalità aggiuntive associate al contenuto trasmesso in digitale terrestre.

Art. 4

Posizionamento dell'icona o del riquadro

1. L'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, è immediatamente e chiaramente visibile ed è presente nella prima finestra delle *home page*, ossia nel primo livello di offerta all'utente, dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, ad eccezione dei dispositivi destinati al solo uso tramite sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre, quindi non connettabili a Internet, non dotati della possibilità di ricevere il segnale satellitare e che non presentano una *home page* di navigazione.
2. L'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, è
 - i. preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall'utente (in *focus*), nel momento in cui l'utente accede alla *home page*, oppure
 - ii. inserita/o tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT, di cui alla lettera i) dell'articolo 2, oppure

- iii. selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l'utente accede alla *home page*.
3. I produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e i gestori delle interfacce utente, così come definiti, rispettivamente, alle lettere f) ed g) dell'articolo 1, assicurano che l'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, non sia eliminabile dall'utente.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia – come previsto dall'*EMFA* – e, quindi, di modificare la posizione delle applicazioni in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell'utente.
5. In ogni caso la posizione dell'icona o riquadro non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche

Art. 5

Dimensioni dell'icona o del riquadro

1. L'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, è di dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri, presenti in *home page*, nella porzione di schermo in cui è posizionata/o.

Art. 6

Dicitura e caratteristiche grafiche dell'icona o del riquadro

1. L'immagine, comprensiva di dicitura, riportata sull'icona o sul riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, è la seguente



ed è identica su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e su tutte le interfacce utente.

2. Nel caso in cui l'icona o il riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, dia accesso ai soli canali trasmessi su piattaforma digitale terrestre, alla dicitura "TV" è aggiunto l'apice "DTT"



3. Le caratteristiche grafiche dell'icona o del riquadro, di cui alla lettera h) dell'articolo 1, sono riportate nell'Allegato B alla presente delibera, nelle varianti che tengono conto del differente formato delle icone e dei riquadri sulle interfacce utente. I *file* relativi alle singole varianti sono resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità, nei formati PNG, SVG e PDF, in un apposito archivio.

Art. 7

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.
2. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della *Legge istitutiva*.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dodici mesi dopo la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico istituito con il *Regolamento DTT*, avvenuta il 7 giugno 2024, e si applicano a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche quelli già commercializzati che risultano ancora presenti nelle catene di produzione.